



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto

DISCIPLINARE

PER L'ACCESSO ALL'ELENCO NAZIONALE DEI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA

ai sensi del D.Lgs n. 42/2017 (G.U. Serie generale n. 79/2017)

Articolo 1 - Definizioni e ambito di applicazione

Il D.Lgs. n. 42/2017 aggiorna i criteri generali per l'esercizio della professione di Tecnico Competente in Acustica (TCA) di cui all'art. 2 della Legge n. 447/1995.

È istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) l'Elenco nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (TCA).

Il MATTM, in collaborazione con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), si occupa della gestione e della pubblicazione, tramite sistemi informativi, dell'Elenco nazionale dei TCA. Il MATTM pubblica e tiene aggiornato l'Elenco nazionale dei TCA sulla base di Elenchi regionali dei TCA, aggiornati secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

I soggetti che intendono svolgere la professione di TCA inoltrano domanda alla Regione o alla Provincia autonoma di residenza secondo le modalità indicate dalla Regione o dalla Provincia stessa.

Il presente Disciplinare si applica:

- ai soggetti che alla data del 18.04.2017 possedevano la qualifica professionale rilasciata dalla Regione del Veneto o dalla Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV);
- ai soggetti che intendono richiedere la qualifica professionale di Tecnico Competente in Acustica successivamente alla data del 18.04.2017.

ARPAV svolge, su delega della Regione del Veneto, le funzioni relative ai Tecnici Competenti in Acustica, previste in capo alla Regione dal D.Lgs. n. 42/2017.

L'Elenco regionale dei TCA confluisce nel più esteso Elenco nazionale dei TCA secondo modalità che saranno stabilite dal MATTM così come previsto dall'art. 21, co 2, del D.Lgs n. 42/2017.

ARPAV pubblica e aggiorna, sul proprio sito istituzionale, l'Elenco regionale dei soggetti inseriti nell'Elenco nazionale dei TCA e dei soggetti che hanno trasmesso entro i termini la Domanda per la conferma della qualifica, allegata al presente Disciplinare.

ARPAV effettua verifiche periodiche dei requisiti e dei titoli autocertificati.

Articolo 2 - Conferma della qualifica

I soggetti che alla data del 18.04.2017 erano in possesso della qualifica professionale di TCA rilasciata dalla Regione del Veneto o da ARPAV, e che intendono confermare tale qualifica, devono presentare Domanda di inserimento nel relativo Elenco nazionale.

La Domanda di inserimento nell'Elenco nazionale dei TCA avviene per il tramite dell'ARPAV, secondo le seguenti modalità:

- compilazione elettronica del modulo (formato pdf) di cui all'allegato 1) del presente Disciplinare e apposizione di firma digitale; ove la firma digitale non sia disponibile, il modulo, dopo la compilazione, va stampato, sottoscritto con firma autografa e successivamente digitalizzato;
- digitalizzazione a colori di copia di un documento di identità in corso di validità;
- inoltro dei file tramite Pec all'indirizzo di posta certificata: dapvr@pec.arpav.it **entro il 18.04.2018**.

La legittimità all'esercizio professionale di TCA è garantita anche dalla sola Domanda di inserimento inoltrata ad ARPAV secondo le modalità suindicate.

I soggetti, che **al 18.04.2018** non risultano aver presentato Domanda di inserimento all'Elenco nazionale dei TCA, saranno cancellati dall'Elenco regionale dei TCA e pertanto non accederanno all'Elenco nazionale dei TCA.

Articolo 3 - Nuove domande

Possono richiedere la qualifica professionale di TCA i soggetti in possesso di Diploma di Laurea o Laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico ed in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) titolo di dottorato di ricerca con tesi di dottorato in acustica ambientale;
- b) superamento con profitto di esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratorio di acustica;
- c) aver conseguito almeno 12 crediti universitari in materia di acustica di cui almeno 3 di laboratorio di acustica;
- d) superamento con profitto di esame finale di un corso in acustica per TCA di almeno 180 ore.

Il possesso dei requisiti sopra indicati dovrà essere dimostrato attraverso l'allegazione di idonee certificazioni. Il corso in acustica di cui alla precedente lettera d) deve essere riconosciuto dalla Regione in cui è stato organizzato: tale riconoscimento è valido su tutto il territorio nazionale.

La Domanda di inserimento nell'Elenco nazionale dei TCA avviene per il tramite ARPAV, secondo le seguenti modalità:

- compilazione elettronica del modulo (formato pdf) di cui all'allegato 2) del presente Disciplinare e apposizione di firma digitale; ove la firma digitale non sia disponibile, il modulo, dopo la compilazione, va stampato, sottoscritto con firma autografa e successivamente digitalizzato;
- digitalizzazione a colori di copia di un documento di identità in corso di validità;
- inoltro dei file tramite Pec all'indirizzo di posta certificata dapvr@pec.arpav.it

La Domanda è soggetta al pagamento di imposta di bollo.

Articolo 4 - Regime transitorio

Art. 4.1 Soggetti in possesso di diploma di scuola media superiore

In via transitoria, e fino alla **data del 18.04.2022**, possono richiedere la qualifica professionale di TCA i soggetti con diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o di maturità scientifica che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per TCA di almeno 180 ore;
- b) aver svolto attività professionale in materia di acustica ambientale in modo non occasionale, per almeno 4 anni consecutivi in collaborazione con un Tecnico Competente in Acustica ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche territoriali con mansioni relative all'acustica ambientale.

Per attività non occasionale si intende l'effettuazione di almeno 2 prestazioni per anno nel campo dell'acustica ambientale tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni svolte. Gli anni di attività considerati al fine del raggiungimento della qualifica professionale sono conteggiati a partire dalla data di presentazione della domanda e a ritroso nel tempo.

La collaborazione professionale di cui alla precedente lettera b) potrà essere sostituita dalla frequentazione di corsi professionalizzanti che consentano, tramite attività effettuate in tirocinio, di acquisire competenze sulla pratica esercitata dalla figura del Tecnico Competente in Acustica. Il tirocinio dovrà svilupparsi su un arco temporale di almeno 4 anni consecutivi con la produzione finale di almeno 8 elaborati tecnici da realizzare secondo la DDG ARPAV n. 3/2008 riportante i criteri per la elaborazione della Documentazione prevista all'art. 8 della Legge n. 447/1995.

Le domande pervenute successivamente alla **data del 18.04.2022** saranno inderogabilmente rigettate ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, co 2, del D.Lgs n. 42/2017.

Il possesso dei requisiti sopra indicati dovrà essere dimostrato attraverso l'allegazione di idonee certificazioni. Il corso in acustica di cui alla precedente lettera a) deve essere riconosciuto dalla Regione in cui è stato organizzato: tale riconoscimento è valido su tutto il territorio nazionale.

La Domanda di inserimento nell'Elenco nazionale dei TCA avviene per il tramite dell'ARPAV, secondo le seguenti modalità:

- compilazione elettronica del modulo (formato pdf) di cui all'allegato 3) del presente Disciplinare e apposizione di firma digitale; ove la firma digitale non sia disponibile, il modulo, dopo la compilazione, va stampato, sottoscritto con firma autografa e successivamente digitalizzato;
- digitalizzazione a colori di copia di un documento di identità in corso di validità;
- inoltro dei file tramite Pec all'indirizzo di posta certificata dapvr@pec.arpav.it

La Domanda è soggetta al pagamento di imposta di bollo.

Art. 4.2. Soggetti che al 18.04.2017 erano iscritti ad un corso riconosciuto dalla Regione ai sensi del DPCM 31.03.1998

Ai soggetti, che al **18.04.2017** erano iscritti ad un corso in acustica di almeno 180 ore riconosciuto dalla Regione ai sensi del DPCM 31.03.1998, si applica la normativa vigente. Pertanto il corso dovrà essere riconosciuto dalla Regione in cui è stato organizzato ai sensi del D.Lgs n. 42/2017: tale riconoscimento sarà valido su tutto il territorio nazionale.

Art. 4.3. Soggetti che al 18.04.2017 avevano completato un corso riconosciuto dalla Regione ai sensi del DPCM 31.03.1998

Ai soggetti, che al 18.04.2017, avevano completato un corso in acustica di almeno 180 ore riconosciuto dalla Regione ai sensi del DPCM 31.03.1998, ma che non avevano ancora inoltrato domanda di riconoscimento professionale, si applica la normativa vigente.

Il corso dovrà essere riconosciuto, ai sensi del D.Lgs n. 42/2017, dalla Regione in cui è stato organizzato per poter essere considerato utile ai fini della iscrizione nell'Elenco nazionale.

Articolo 5 - Riconoscimento di un corso in acustica per TCA di 180 ore

I corsi in acustica per TCA di almeno 180 ore organizzati nella Regione del Veneto dovranno essere riconosciuti da ARPAV ai sensi dell'Allegato 2, Parte B del D. Lgs. n. 42/2017.

I corsi in acustica per TCA di almeno 180 ore, riconosciuti ai sensi della normativa vigente, da un'altra Regione hanno validità anche nella Regione del Veneto. Il riconoscimento dovrà essere documentato attraverso la produzione di idonea attestazione rilasciata dalla Regione in cui tale corso è stato organizzato. ARPAV è l'amministrazione competente ad effettuare la verifica documentale, alla quale dovrà essere inoltrata la relativa documentazione.

Articolo 6 - Aggiornamento professionale

A decorrere **dal 19.04.2018** i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei TCA di cui all'art. 21, co 1, del D. Lgs. n. 42/2017 ed i soggetti di cui all'articolo 2 del presente Disciplinare, dovranno partecipare, nell'arco di 5 anni e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite in almeno 3 anni.

I corsi di aggiornamento organizzati nella Regione del Veneto dovranno essere riconosciuti da ARPAV; l'avvenuta partecipazione con profitto ai corsi dovrà essere comunicata ad ARPAV ai sensi dell'Allegato 1, art. 2, del D. Lgs. n. 42/2017.

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 21, co 4, del D. Lgs. n. 42/2017, le informazioni ed i dati trasmessi dai soggetti interessati saranno considerati ai fini dell'istruttoria relativa alla verifica dei requisiti di accesso all'Elenco nazionale dei TCA; ARPAV e MATTM possono pubblicare nei propri siti istituzionali, con l'obiettivo di diffondere i contatti relativi ai soggetti iscritti negli Elenchi regionale e nazionale dei TCA, i dati dagli stessi forniti nell'ambito del procedimento.